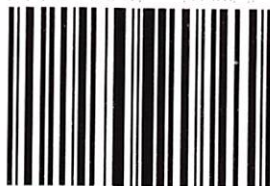




REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

AOCRT Protocollo n.0007096/16-05-2025



02.06

Firenze, 16 maggio 2025

Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Emendamenti alla Proposta di legge n. 291 (Promozione della transizione energetica e disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee o non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia da fotovoltaico ed eolico.) *

** Emendamenti riferiti alla versione del testo illustrato nella seduta delle commissioni referenti congiunte del 4 marzo 2025.*

Emendamento n. 1

Nel preambolo, al punto 7 del "Considerato" dopo le parole: "configurazioni di autoconsumo" sono inserite le seguenti: "singolo e collettivo".

Relazione

Con il presente emendamento si introduce nel preambolo, in coerenza con quanto disposto dagli emendamenti successivi, una specificazione relativa all'autoconsumo tesa a chiarire che quest'ultimo può realizzarsi sia in forma singola che in forma collettiva.

Emendamento n. 2

Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole: "fonti rinnovabili" sono inserite le seguenti: "favorendo una logica di autoconsumo singolo e collettivo,"

Relazione

Con il presente emendamento, riproponendo la specificazione di cui all'emendamento precedente, viene inserito tra gli obiettivi della legge quello di favorire l'autoconsumo.

Emendamento n. 3

L'articolo 2 è sostituito con il seguente:

“Art. 2 Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si definiscono:

- a) “superfici e aree idonee”: le superfici e le aree in cui è previsto un procedimento accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni di cui all'articolo 22 del d.lgs.199/2021;
- b) “superfici e aree non idonee”: le superfici e le aree le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti **secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle Linee Guida emanate con DM dello Sviluppo Economico 10 Settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 Settembre 2010 n. 219 e successive modifiche e integrazioni;**
- c) “superfici e aree ordinarie”: sono le superfici e le aree diverse da quelle indicate alle lettere a) e b), nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al decreto legislativo **25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d) della legge 5 agosto 2022, n. 118);**
- d) “aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra”: le aree ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, del d.lgs.199/2021;
- e) “superfici e aree idonee assolute”: sono le superfici e le aree idonee che non possono essere comprese o ridefinite ai sensi degli articoli 8 e 9 della presente legge;
- f) **“superficie disponibile all'installazione di impianti fotovoltaici”: superficie non ricadente nelle aree non idonee di cui all'art. 5;**
- g) “impianto industriale o stabilimento di cui all'articolo 268 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)”: ai fini dell'applicazione dell'articolo 20 del d.lgs.199/2021, è l'impianto o lo stabilimento come definiti ai sensi dell'articolo 268, comma 1, lettera h) e l) del d.lgs.152/2006. **Sono esclusi dalla presente definizione gli impianti di produzione di energia fotovoltaica, agrivoltaica ed eolica;**
- h) **“impianto per auto-consumo”: impianto, anche installato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 del d.l. 181/2023 convertito con modificazioni dalla l. 11/2024 (cd. energy release), che produce e accumula energia da fonte rinnovabile ai sensi di quanto previsto**

dall'art. 30, comma 1, lettera a), punto 1), e comma 2 del Dlgs 199/2021;

i) **“fascia di rispetto”:** distanza lineare in pianta da un punto o da un luogo oggetto di valorizzazione o di protezione, di tutela e salvaguardia;

i bis) fascia perimetrale: porzione di territorio circostante aree o manufatti nella quale è consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili alle condizioni di cui alla presente legge;

j) **impianti agrivoltaici:** impianti fotovoltaici che adottano soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione;

k) **“impianto fotovoltaico a terra” o “impianto fotovoltaico con moduli posizionati a terra”:** gli impianti fotovoltaici, diversi da quelli indicati alla lettera j), aventi tutte le seguenti caratteristiche:

1. i moduli fotovoltaici sono posizionati a terra o collocati su strutture di sostegno posizionate a terra;
2. le eventuali strutture che sostengono i moduli sono posizionate esclusivamente per la finalità del sostegno dei moduli;

l) **“area industriale dismessa”:** area, o porzione di essa, ricadente in zona territoriale omogenea di tipo D (industriale o ad essa assimilata) ai sensi dell'articolo 2 del decreto n interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o classificata nella categoria catastale di area industriale D/1, o comunque a questa assimilabile ai sensi delle norme vigenti, già destinata ad attività di tipo industriale cessata. La cessazione dell'attività industriale può essere riferita all'intera area, o a porzione di essa, ovvero a edifici e/o impianti industriali purché in stato di abbandono o non più utilizzati per l'attività industriale originariamente autorizzata.”.

Relazione

Con il presente emendamento, così come nei successivi, per maggiore chiarezza viene sostituito l'intero articolo nonostante le modifiche risultino soltanto parziali. Tali modifiche sono riportate in grassetto e concernono i seguenti aspetti: 1) per le superfici e aree non idonee vengono opportunamente riportati i pertinenti riferimenti normativi; 2) per le superfici ordinarie vengono corretti i precedenti riferimenti normativi; 3) per le superfici disponibili all'installazione di impianti fotovoltaici la definizione viene adeguata anche in rapporto alle modifiche apportate al testo; 3) viene poi precisato il contenuto di cui alla lettera f) e specificato, alla lettera h), che l'autoconsumo può realizzarsi anche mediante l'applicazione del c.d. meccanismo dell'“energy release”; 4) infine viene inserita la definizione di fascia perimetrale e di “area industriale dismessa”.

Emendamento n. 4

Nella rubrica del Capo II dopo la parola “fotovoltaici” sono inserite le seguenti: “e agrivoltaici”.

Relazione

Trattasi di emendamento di mero coordinamento finalizzato a rendere coerente la rubrica del Capo II con i contenuti degli emendamenti successivi.

Emendamento n. 5

L’articolo 3 è sostituito con il seguente:

“Art. 3

Aree idonee assolute agli impianti fotovoltaici

1. Sono aree idonee assolute all’installazione di impianti fotovoltaici **a terra e sulle coperture**:

- a) le coperture degli edifici ad eccezione di quelli indicati all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e di quelli ricadenti nelle aree di cui all’articolo 136 del medesimo decreto, nonché nelle zone omogenee “A” di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 765 del 1967) o ad esse assimilabili, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali. Tali strumenti possono prevedere che siano installabili impianti fotovoltaici nelle zone omogenee A di cui al d.m.1444/1968 o ad esse assimilabili, stabilendo le condizioni per l’installazione;
- b) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti di cui all’articolo 268 del d.lgs.152/2006, inclusi i parcheggi;
- c) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui siano realizzati interventi per la modifica, il rifacimento, il potenziamento o l’integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata;
- d) le aree all’interno dei porti e degli interporti;
- e) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
- f) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all’interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all’allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017 (Disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili), ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte

dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

g) i parcheggi nei quali si intende installare moduli fotovoltaici posizionati su pensiline o tettoie funzionali ad accogliere veicoli;

h) discariche e lotti di discarica chiusi oppure ripristinati;

Relazione

Con il presente emendamento viene integrata la disciplina delle aree idonee assolute agli impianti fotovoltaici al fine di aggiungere: le pensiline e le tettoie dei parcheggi, ovunque ubicati, che abbiano ottenuto idoneo titolo urbanistico e edilizio; le discariche e i lotti di discarica chiusi oppure ripristinati.

Emendamento n. 6

L'articolo 4 è sostituito con il seguente:

“Art. 4

Aree idonee alla installazione di impianti fotovoltaici

1. Sono aree idonee ad ospitare impianti fotovoltaici a terra e sulle coperture:

a) le aree all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, come individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 15 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio), purché non ricadenti nel perimetro dei beni tutelati ai sensi degli articoli 10 e 136 del d.lgs 42/2004 o nelle zone omogenee “A” ed assimilate di cui al d.m. 1444/1968, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali, fermo restando quanto disposto all'articolo 3, comma 1, lettera a);

b) le aree contigue, per una fascia perimetrale di 500 metri, agli impianti industriali e stabilimenti di cui all'articolo 268 del d.lgs.152/2006;

c) le aree a destinazione industriale, **ivi comprese quelle dismesse**, artigianale, direzionale e di servizio, commerciale all'ingrosso, **al dettaglio** e depositi, come identificate dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettere b), c), e), f), di cui alla l.r. 65/2014, inclusa una fascia perimetrale di 300 metri;

d) le aree adiacenti alla rete autostradale e stradale regionale a doppia carreggiata di cui alla l.r. 88/1998, nonché alla rete ferroviaria, entro una distanza non superiore a 150 metri, ad eccezione di quelle ricomprese nel perimetro dei beni di cui all'articolo 136 del d.lgs.42/2004;

e) **i siti oggetto di procedimento di bonifica, inclusi** quelli rientranti nei siti di interesse nazionale (SIN) e siti di interesse regionale (SIR), fatto salvo quanto previsto dalle normative di settore in materia di bonifica dei siti inquinati e ripristino ambientale a condizione che gli stessi impianti non ostacolino le attività di bonifica e messa in sicurezza operativa o permanente del sito ai sensi dell'articolo 242 del d.lgs. 152/2006;

f) **le cave e le miniere, o le porzioni di cave e miniere**, dismesse non suscettibili di ulteriore

sfruttamento e non ripristinate, oppure non rinaturalizzate, individuate in coerenza con i contenuti della pianificazione urbanistico – territoriale e di settore;

g) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione dei servizi pubblici locali toscani, ivi comprese le aree destinate a infrastrutture per il servizio idrico integrato, la gestione dei rifiuti, la distribuzione di gas e teleriscaldamento nonché l'edilizia residenziale pubblica.

2. E' fatta salva la possibilità dei comuni di **proporre la individuazione** di ulteriori aree idonee per impianti fotovoltaici nonché **proporre la rideterminazione delle** aree idonee di cui al comma 1, secondo quanto stabilito dall'articolo 9.

Relazione

Con le modifiche apportate dal presente emendamento si intende, in particolare: 1) aggiungere la definizione “a terra e sulle coperture” per meglio chiarire che si fa riferimento a tutte le tipologie di installazione di impianti fotovoltaici; 2) introdurre tra le aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici le fattispecie delle aree industriali dismesse e delle aree del commercio al dettaglio, oltreché quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 99 della l.r. 65/2014; 3) inserire, sempre tra le aree idonee, le miniere e le porzioni di cave e miniere.

Emendamento n. 7

L'articolo 5 è sostituito con il seguente:

Art.5

Aree non idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra

1. Sono aree non idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra:

- a) le superfici e le aree che ricadono nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 10 e dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), inclusa la fascia di rispetto individuata dagli strumenti urbanistici comunali oppure, in mancanza, la fascia di rispetto di 300 metri, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della Disciplina dei beni paesaggistici dell'Elaborato 8B del piano paesaggistico regionale, approvato mediante la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale “PIT” con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”), da ora in poi indicato come “PIT-PPR”;
- b) i siti registrati nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO, per i quali è stato riscontrato l'eccezionale valore culturale, storico, paesaggistico e scientifico;
- c) le aree naturali protette, i siti della rete Natura 2000, pSIC, SIC, ZSC, ZSC/ZPS e ZPS nonché le zone umide ai sensi della convenzione di Ramsar;
- d) aree vincolate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, del d.lgs.42/2004;

- e) le aree perimetrate quali DOC, DOCG vino e DOP olio EVO all'interno della fascia perimetrale di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), nei casi in cui sia attestata la presenza effettiva delle colture tutelate;
- f) le aree agricole incluse nelle classi 1 e 2 della carta della capacità d'uso del suolo della Regione Toscana all'interno della fascia perimetrale di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b), c) e d);
- g) le aree a destinazione agricola su cui insistono o siano programmate infrastrutture irrigue e di bonifica finanziate da fondi pubblici e finalizzate al sostegno delle imprese e delle comunità rurali all'interno della fascia perimetrale di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d).

Relazione

Con il presente emendamento si integrano le fattispecie di non idoneità all'installazione di impianti fotovoltaici anche in coerenza con quanto previsto dall'allegato 3 (paragrafo 17) del d.m. 10 settembre 2010, richiamato nel d.lgs. 199/2021.

In particolare diventano non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici: 1) le aree agricole doc, docg, dop olio evo (nei casi in cui sia attestata la coltivazione tutelata); 2) le aree classificate come suoli 1 e 2 dalla carta della capacità dei suoli della Regione Toscana e 3) le aree su cui insistono o sono programmate infrastrutture irrigue e di bonifica finanziate da fondi pubblici. Queste tre nuove fattispecie si riferiscono alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d) e cioè il "buffer" di 500 metri dagli impianti industriali e stabilimenti, il "buffer" di 300 metri dalle aree a destinazione industriale, artigianale, direzionale, di servizio, commerciale all'ingrosso, al dettaglio e depositi, il buffer di 150 metri dalla rete autostradale e stradale regionale a doppia carreggiata. Al di fuori dei "buffer" di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c) e d) il fotovoltaico nelle aree agricole è sempre proibito ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 1 bis del d.lgs. 199/2021, come modificato dopo il c.d. "d.l. agricoltura".

Emendamento n. 8

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

"Art. 5 bis

Aree idonee e non idonee all'installazione di impianti agrivoltaici

1. Sono aree idonee assolute all'agrivoltaico le aree classificate a destinazione agricola dagli strumenti di pianificazione urbanistica a condizione che gli impianti agrivoltaici:

- a) siano proposti da imprenditori agricoli professionali in forma singola e societaria;
- b) la cui potenza nominale sia non superiore a 5 MW;
- c) non occupino una superficie agricola superiore al 20% di quella produttiva nella disponibilità del richiedente;

2. Sono aree idonee all'agrivoltaico le aree definite a destinazione agricola dagli strumenti di pianificazione urbanistica a condizione che gli impianti agrivoltaici rispettino tutte le seguenti condizioni:

- a) sia predisposto e approvato un Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale ai sensi della legge regionale n. 65 del 10 novembre 2014;**
- b) la potenza nominale sia non superiore a 5 MW;**
- c) non occupino una superficie agricola superiore al 20% di quella contemplata nel Programma aziendale di cui alla lettera a).**

3. Sono aree non idonee per l'installazione di impianti agrivoltaici laddove classificate a destinazione agricola dagli strumenti di pianificazione urbanistica:

- a) le superfici e le aree che ricadono nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 10 e dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), inclusa la fascia perimetrale individuata dagli strumenti urbanistici comunali oppure, in mancanza, la fascia perimetrale di 300 metri, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della Disciplina dei beni paesaggistici dell'Elaborato 8B del piano paesaggistico regionale, approvato mediante la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale "PIT" con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio"), da ora in poi indicato come "PIT-PPR";**
- b) i siti registrati nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO, per i quali è stato riscontrato l'eccezionale valore culturale, storico, paesaggistico e scientifico;**
- c) le aree naturali protette, i siti della rete Natura 2000, pSIC, SIC, ZSC, ZSC/ZPS e ZPS nonché le zone umide ai sensi della convenzione di Ramsar;**
- d) aree vincolate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, del d.lgs.42/2004.**
- e) le aree su cui insistono opere idrauliche come definite dal Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 (Testo Unico sulle opere idrauliche), nonché delle aree destinate a cassa di espansione per la regimazione delle acque;**
- f) le aree agricole perimetrate quali DOC, DOCG vino e DOP olio EVO in cui sia attestata la presenza effettiva delle colture tutelate;**
- g) le aree agricole incluse nelle classi 1 e 2 della carta della capacità d'uso del suolo della Regione Toscana.**

4. E' fatta salva la possibilità dei comuni di proporre la individuazione di ulteriori aree idonee per impianti agrivoltaici secondo quanto stabilito dall'articolo 9.

5. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti di ordine tecnico, volti alla definizione minima di impianto agrivoltaico.

6. La deliberazione di cui al comma 5 assicura che l'impianto agrivoltaico non alteri i valori paesaggistici dell'ambito rurale e territoriale di intervento, individuando criteri volti a

differentiare i requisiti di ordine tecnico, laddove l'impianto ricada in aree di particolare pregio quali:

- a) gli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici di cui all'articolo 66 della l.r.65/2014 nel rispetto del PIT – PPR e degli strumenti urbanistici comunali di riferimento;**
- b) le aree ricomprese tra i paesaggi rurali di interesse storico riconosciuti ai sensi del decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 19 novembre 2012, n.17070 (Istituzione dell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali).**

7. La deliberazione di cui al comma 5 definisce le modalità attraverso le quali viene assicurato il monitoraggio della attività agricola, con particolare riferimento all'esistenza e alla resa della coltivazione ed al mantenimento dell'indirizzo produttivo.

8. Nelle more della deliberazione di cui al comma 5, per impianti agrivoltaici si intendono quelli corrispondenti alle caratteristiche minime e ai requisiti per garantire un'interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola, come individuati dalle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici del 2022 elaborate dal Gruppo di lavoro coordinato dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica a cui hanno partecipato CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, GSE - Gestore dei servizi energetici S.p.A. ed RSE - Ricerca sul sistema energetico S.p.A.”.

Relazione

Con il presente emendamento viene introdotto l'articolo 5 bis al fine di disciplinare le aree idonee assolute, le aree idonee e aree non idonee all'installazione di impianti agrivoltaici. Inoltre, vengono integrate in tale articolo le disposizioni afferenti la medesima materia contenute nell'articolo 11.

Emendamento n. 9

L'articolo 6 è sostituito con il seguente:

“Art. 6

Conflittualità tra aree

1. Per quanto attiene gli impianti fotovoltaici, fermo restando quanto previsto all'art. 20, comma 1 bis del D.lgs. 199/2021 e fatta salva la non idoneità per le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10 e 136, comma 1, lett. a) e b), del D.lgs. 42/2004 nonché le esclusioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, nel caso in cui:

- a) un'area ricada contemporaneamente nelle aree idonee assolute di cui all'articolo 3 e nelle aree non idonee di cui all'articolo 5, l'area è da ritenersi idonea.**
- b) un'area ricada contemporaneamente nelle aree idonee di cui all'articolo 4 e nelle aree non**

idonee di cui all'articolo 5, l'area è da ritenersi non idonea.

2. Per quanto attiene gli impianti agrivoltaici, fatta salva la non idoneità per le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10 e 136, comma 1, lett. a) e b), del D.lgs. 42/2004:

a) nel caso in cui un'area ricada contemporaneamente nelle aree idonee assolute di cui all'art. 5-bis, comma 1, e nelle aree non idonee di cui all'art. 5-bis, comma 3, lettere f) e g), l'area è da ritenersi idonea;

b) nel caso in cui un'area ricada contemporaneamente nelle aree idonee assolute di cui all'art. 5-bis, comma 1, e nelle aree non idonee di cui all'art. 5-bis comma 3, lettere a), b) c) d) ed e), l'area è da ritenersi ordinaria;

c) nel caso in cui un'area ricada contemporaneamente nelle aree idonee di cui all'art. 5-bis comma 2 e nelle aree non idonee di cui all'articolo 5-bis 3, l'area è da ritenersi non idonea.”.

Relazione

In relazione alle riscritture contenute nei presenti emendamenti vengono adeguate le disposizioni concernenti la conflittualità tra aree.

Emendamento n. 10

L'articolo 7 è sostituito con il seguente:

“Art. 7

Classificazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti eolici

1. La Regione riconosce la strategicità dell'energia eolica quale fonte rinnovabile necessaria al raggiungimento degli obiettivi di conversione energetica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della presente legge.

2. Il territorio della Regione è classificato come area ordinaria ad ospitare impianti eolici a terra, fermo restando quanto disposto dai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.

3. La Regione favorisce la diffusione di impianti eolici off-shore, quali impianti in grado di conciliare la conversione energetica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) con la tutela del paesaggio e del patrimonio culturale, qualora realizzati con soluzioni volte a garantire il rispetto della biodiversità.

4. Sono idonee **assolute** per l'installazione di impianti eolici le aree:

a) ove sia prevista l'installazione di impianti eolici di potenza complessiva non superiore a 1 MW purché le aree rispettino tutte le seguenti condizioni:

a.1) non ricadano all'interno di aree naturali protette, Siti della rete Natura 2000,

pSIC, SIC, ZSC, ZS/ZPS e ZPS e zone umide ai sensi della convenzione di Ramsar;

a.2) non ricadano in aree perimetrate quali DOC, DOCG vino e DOP olio EVO nei casi in cui sia attestata la presenza effettiva delle colture tutelate;

a.3) non ricadano in aree agricole incluse nelle classi 1 e 2 della carta della capacità d'uso del suolo della Regione Toscana;

a.4) non ricadano in aree a destinazione agricola su cui insistono o siano programmate infrastrutture irrigue e di bonifica finanziate da fondi pubblici e finalizzate al sostegno delle imprese e delle comunità rurali;

a.5) assicurino una distanza non inferiore a 1 chilometro dai beni sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10 e 136, lett. a) e b) del D.lgs. 42/2004;

a.6) assicurino una distanza non inferiore a 1 chilometro dai siti registrati nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO, per i quali è stato riscontrato l'eccezionale valore culturale, storico, paesaggistico e scientifico;

a.7) non presentino pendenze superiori al 20%;

a.8) e assicurino, inoltre, il rispetto dei seguenti requisiti:

i.) distanza minima di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite, non inferiore a 200 metri;

ii.) distanza minima di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6 volte l'altezza massima degli aerogeneratori installati;

iii.) distanza minima di ogni turbina eolica da una strada provinciale, regionale o nazionale non inferiore a 150 metri;

iv.) i singoli generatori non necessitino di segnaletica luminosa e comunque non superino l'altezza massima della torre di 45 metri;

v.) l'impianto eolico non sia composto da un numero di generatori superiore a 5;

b) ove siano già installati impianti della stessa fonte in cui siano realizzati interventi di modifica per il rifacimento, il potenziamento o l'integrale ricostruzione in sostituzione dell'esistente, a condizione che non comportino l'aumento:

1) del numero degli aerogeneratori installati;

2) della potenza nominale oltre il 20% dell'esistente.

5. E' fatta salva la possibilità dei comuni di proporre la individuazione di ulteriori aree idonee, secondo il procedimento di cui all'articolo 9.

6. Sono aree non idonee per l'installazione di impianti eolici a terra:

a) le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10 e 136 del D.lgs.42/2004, inclusa una fascia di rispetto di 3 chilometri;

b) i siti registrati nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO, per i quali è stato riscontrato l'eccezionale valore culturale, storico, paesaggistico e scientifico inclusa una fascia di rispetto di 3 chilometri;

c) le aree naturali protette, i Siti della rete Natura 2000, pSIC, SIC, ZSC, ZS/ZPS e ZPS e le zone umide ai sensi della convenzione di Ramsar.

d) le aree a destinazione agricola perimetrate quali DOC, DOCG vino e DOP olio EVO in cui sia attestata la presenza effettiva delle colture tutelate;

e) le aree agricole incluse nelle classi 1 e 2 della carta della capacità d'uso del suolo della Regione Toscana;

f) le aree a destinazione agricola su cui insistono o siano programmate infrastrutture irrigue e di bonifica finanziate da fondi pubblici e finalizzate al sostegno delle imprese e delle comunità rurali.

Relazione

Con questo emendamento viene introdotta la fattispecie delle aree idonee assolute per gli impianti eolici in relazione a quelli che, previo rispetto di specifiche condizioni, non abbiano una potenza complessiva superiore a 1 MW.

Vengono inoltre integrate le fattispecie di non idoneità anche in coerenza con quanto disposto dall'allegato 3 (paragrafo 17) del d.m. 10 settembre 2010, richiamato nel d.lgs. 199/2021. Le integrazioni riguardano le aree agricole doc, docg, dop olio evo (nei casi in sia attestata la coltivazione tutelata); le aree classificate come suoli 1 e 2 dalla carta della capacità dei suoli della Regione Toscana e le aree su cui insistono o sono programmate infrastrutture irrigue e di bonifica finanziate da fondi pubblici.

Emendamento n. 11

All'inizio della rubrica del Capo IV, prima della parola: "Partecipazione", sono inserite le seguenti: "Promozione dell'autoconsumo".

Relazione

Trattasi di emendamento di mero coordinamento finalizzato a rendere coerente la rubrica del Capo IV con i contenuti degli emendamenti successivi.

Emendamento n. 12

Dopo l'articolo 7, nel Capo IV, è inserito il seguente:

"Art. 7 bis

Promozione degli impianti rinnovabili in modalità di autoconsumo

1. La Regione riconosce la strategicità dell'auto-consumo come modello di conversione energetica che mira ad avvicinare e legare la produzione al consumo.

2. Sono aree idonee assolute le aree che ospitano:

a) impianti fotovoltaici o agrivoltaici, di potenza non superiore a 1 megawatt, al servizio di

una comunità energetica rinnovabile, ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 199/2021;

b) impianti fotovoltaici e agrivoltaici in autoconsumo, proposti in forma singola o associata, all'interno delle fasce perimetrali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d);

c) impianti fotovoltaici o agrivoltaici in autoconsumo di potenza nominale non superiore a 20 kw;

d) impianti eolici in autoconsumo di potenza complessiva non superiore a 20 kw.

3. Per gli impianti in autoconsumo di cui al comma 2, lett. a), b), c) e d), nel caso in cui ricadano in aree non idonee, l'area è da ritenersi idonea.

4. Per gli impianti agrivoltaici in autoconsumo di cui al comma 2, lett. a) e c):

a) nel caso in cui ricadano in aree non idonee di cui all'articolo 5-bis, comma 3, lettere a), b), c) e d), l'area è da ritenersi idonea;

b) nel caso in cui ricadano in aree non idonee di cui all'articolo 5-bis, comma 3, lett. e), l'area è da ritenersi ordinaria.

5. Per gli impianti in autoconsumo di cui al presente articolo l'area è da ritenersi non idonea nel caso in cui i medesimi impianti ricadano in superfici e aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10 e 136, comma 1, lett. a) e b), del D.lgs. 42/2004.

5 bis. Per gli impianti di cui al comma 2, lettera b), l'area è da ritenersi non idonea nel caso in cui i medesimi impianti ricadano:

a) in superfici e aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10 e 136, comma 1, lett. a) e b), del D.lgs. 42/2004;

b) in siti registrati nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO, per i quali è stato riscontrato l'eccezionale valore culturale, storico, paesaggistico e scientifico;

c) in aree naturali protette, in siti della rete Natura 2000, pSIC, SIC, ZSC, ZSC/ZPS e ZPS nonché in zone umide ai sensi della convenzione di Ramsar.

Relazione

Con il presente emendamento si sottolinea l'obiettivo della Regione di riconoscere la strategicità dell'auto-consumo come modello di conversione energetica che mira ad avvicinare e legare la produzione al consumo. A tal fine viene pertanto introdotto uno specifico articolo che individua aree idonee assolute funzionali all'autoconsumo e ne disciplina le relative implicazioni. Fanno parte dell'idoneità assoluta anche gli impianti fotovoltaici o agrivoltaici, di potenza non superiore a 1 megawatt, al servizio di una comunità energetica rinnovabile come identificata dall'articolo 31 del d.lgs. 199/2021.

Emendamento n. 13

Al comma 3 dell'articolo 8 dopo le parole: "superficie comunale" è inserita la seguente: "potenziale".

Relazione

Tale specificazione è esclusivamente finalizzata a ribadire la caratteristica potenziale della superficie comunale interessata.

Emendamento n. 14

L'articolo 9 è sostituito con il seguente:

"Art. 9

Procedimento di compartecipazione dei comuni

1. Ciascun comune valuta la ricaduta sui propri territori delle aree idonee ed apporta i correttivi strettamente necessari a conciliare tali ricadute con le caratteristiche paesaggistiche e naturali, la conformazione del proprio territorio e le relative caratteristiche ambientali.
2. Nell'ambito della valutazione di cui al comma 1, i comuni tengono conto della necessità di rispettare il raggiungimento degli obiettivi di conversione energetica in equilibrio con le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, della preservazione di aree a basso inquinamento luminoso, privilegiando l'utilizzo:
 - a) di superfici di strutture edificate;
 - b) di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica;
 - c) di aree prossime alle infrastrutture di rete e della domanda elettrica;
 - d) di aree che assicurino la prossimità della dislocazione della domanda di energia, avvicinando il più possibile produzione e consumo.
3. Nel rispetto dei termini **perentori** indicati al comma 8 e agli esiti delle valutazioni di cui ai commi 1 e 2, **fermo restando la validità delle aree idonee assolute sull'intero territorio regionale**, i comuni **possono proporre alla Regione**:
 - a) **la rideterminazione di aree idonee ad ospitare impianti da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 4, comma 1**, nei limiti degli obiettivi di aree idonee minime come determinate dall'allegato 1 della presente legge;
 - b) **l'individuazione di ulteriori aree idonee ad ospitare impianti da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 4, comma 2, art. 5-bis, comma 4 e art. 7, comma 5**, nei limiti degli obiettivi di aree idonee minime come determinate dall'allegato 1 della presente legge.

3 bis. È facoltà dei comuni identificare nelle proprie proposte di rideterminazione aree idonee che mantengano la medesima qualifica di idoneità anche al raggiungimento della quota energetica provinciale/metropolitana di cui all'articolo 9 bis.

4. E' fatta altresì salva la possibilità di stipulare accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) al fine del trasferimento statistico di determinate quantità di aree idonee minime come determinate dall'allegato 1:

- a) tra più comuni della stessa provincia o Città Metropolitana;
- b) tra due province diverse o tra una provincia e la Città metropolitana se il trasferimento riguarda comuni di province diverse.

5. Nel caso di cui al comma 4, le province o la Città metropolitana territorialmente competente sottoscrivono l'accordo con i comuni interessati, attestando il rispetto dell'obiettivo assegnato a livello provinciale o metropolitano e lo trasmettono alla Regione.

6. L'ambito provinciale o metropolitano garantisce l'equilibrata distribuzione territoriale degli obiettivi di conversione energetica di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), assicurando che ciò avvenga nel rispetto:

- a) delle caratteristiche legate agli obiettivi di tutela e valorizzazione delle risorse naturali;
- b) dei valori paesaggistici, storici ed artistici del territorio toscano come individuati dal PIT-PPR,
- c) delle attività agricole con particolare riguardo a quelle tipiche e di eccellenza.

7. Le province e la Città metropolitana svolgono un ruolo propositivo e consultivo degli accordi tra i comuni, anche attraverso l'assemblea dei sindaci oppure della conferenza metropolitana, in coerenza con la funzione fondamentale di pianificazione territoriale provinciale di coordinamento.

8. Entro il termine perentorio di **20 giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni trasmettono alla provincia territorialmente competente o alla Città metropolitana, **la proposta** di rideterminazione delle aree idonee adeguatamente motivata, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, dando, altresì, conto del rispetto dell'obiettivo assegnato a livello comunale, anche sulla base degli accordi di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi **15 giorni**, sulla base **delle proposte** comunali di rideterminazione, le province o la Città metropolitana trasmettono alla Regione l'atto di ricognizione **delle proposte comunali** per l'intero ambito provinciale o metropolitano delle aree idonee indicate dai comuni. 9. **Entro 30 giorni dalla trasmissione degli atti di ricognizione delle proposte comunali per l'intero ambito provinciale o metropolitano, la Regione approva, tenuto conto delle proposte pervenute, mediante legge regionale, un allegato integrativo della presente legge denominato: "Aree idonee alla installazione di impianti fotovoltaici, agrivoltaici ed eolici in Toscana".**

9. **Le proposte** di rideterminazione delle aree idonee sono conferite **obbligatoriamente** mediante il sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio di cui gli articoli 54 bis, 55 e 56 della l.r.65/2014, secondo le specifiche tecniche definite con decreto del dirigente della struttura

regionale competente, emanato entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Relazione

Il presente emendamento, oltre ad apportare alcune modifiche di natura tecnica, interviene al fine di: 1) consentire ai comuni di identificare nelle proprie proposte di rideterminazione aree idonee che manterranno la medesima qualifica di idoneità anche al raggiungimento della quota energetica provinciale/metropolitana di cui all'articolo 9 bis; 2) ridurre ragionevolmente i termini inizialmente previsti per la proposta dei comuni di rideterminazione delle aree idonee e per la relativa trasmissione alla Regione da parte delle province o della Città metropolitana dell'atto di ricognizione delle proposte comunali.

Emendamento n. 15

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

“Art. 9 bis

Quote energetiche provinciali/metropolitane

1. Al fine di favorire il concorso di tutti i territori al raggiungimento dell'obiettivo energetico assegnato alla Regione di cui all'articolo 1 si identifica, nell'allegato 2 alla presente legge, le quote energetiche provinciali/metropolitane.

2. Al raggiungimento della quota assegnata a livello provinciale/metropolitana di cui al comma 1, attestata nel rapporto di monitoraggio di cui all'art. 10, le aree idonee acquistano la qualifica di aree ordinarie, limitatamente ai comuni facenti parte della provincia che ha conseguito la quota energetica, ad eccezione:

a) delle aree idonee assolute;

b) delle aree idonee di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), esclusa una fascia perimetrale di 300 metri, e), f) e h);

c) nel caso di approvazione della legge regionale di cui all'articolo 9, comma 8, delle aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis.”.

Relazione

Con questo emendamento si inserisce un nuovo articolo al fine di assegnare un obiettivo energetico a tutte le province/città metropolitana e, conseguentemente, prevedere la “decadenza” delle aree idonee qualora, attraverso il monitoraggio annuale della Regione Toscana, quell'obiettivo fosse raggiunto. In seguito a ciò le aree idonee, con alcune eccezioni riportate nell'articolo, acquistano la qualifica di aree ordinarie, limitatamente ai comuni facenti parte della provincia che ha conseguito la quota energetica.

Emendamento n. 16

L'articolo 10 è sostituito con il seguente:

“Art. 10

Monitoraggio e verifica

1. La Regione assicura il monitoraggio annuale degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1 a livello comunale, provinciale, metropolitano e regionale, anche tramite la piattaforma digitale per le aree idonee di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, realizzata e gestita dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A..

2. Al raggiungimento degli obiettivi concorre ciascun territorio della Regione, **inclusi i comuni con un obiettivo di aree idonee minime pari a 0 kmq di cui all'allegato 1 della presente legge in considerazione dell'efficacia delle aree idonee assolute**, con tutti gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile non fossile su di esso insistenti, **anche tenendo così conto del contributo strategico e rilevante della fonte geotermica**.

3. Ai fini di cui al comma 1, e fermi restando gli obblighi di comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica stabiliti dal d.m. 21 giugno 2024, **la Giunta regionale con propria deliberazione** trasmette al Consiglio regionale entro il 30 **aprile** un rapporto di monitoraggio sulla produzione di energia da fonti rinnovabili non fossili contenente, **per l'ultimo anno di riferimento su dati attestati dalla piattaforma digitale di cui al comma 1**:

- a) il dato regionale della potenza installata da fonti rinnovabili confrontato con gli obiettivi annuali di cui al d.m. 21 giugno 2024, nonché della produzione di energia per ciascuna fonte;
- b) le autorizzazioni rilasciate;
- c) le autorizzazioni in fase istruttoria;
- d) le eventuali criticità nell'implementazione, acquisizione o gestione dei flussi informativi.
- e) l'eventuale raggiungimento delle quote energetiche provinciali/metropolitana di cui all'articolo 9 bis.**

4. Al fine di garantire un quadro esaustivo del monitoraggio di cui al comma 2, è fatto obbligo ai comuni di trasmettere alla Regione i dati relativi alle procedure abilitative di competenza comunale.

5. Con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di trasmissione dei dati di cui al comma 4.

Relazione

Con il presente emendamento, oltre ad apportare alcune modifiche di natura tecnica, si introduce il principio per cui anche i comuni con un obiettivo di aree idonee minime pari a 0 kmq, individuati

dall'allegato alla legge, concorrono e vengono computati al fine del raggiungimento dell'obiettivo energetico regionale attraverso le aree idonee assolute. Inoltre, viene previsto che il rapporto di monitoraggio che la Giunta è tenuta a trasmettere al Consiglio contenga anche informazioni in merito all'eventuale raggiungimento delle quote energetiche provinciali/metropolitana di cui all'articolo 9 bis.

Emendamento n. 17

L'articolo 11 è soppresso.

Relazione

In seguito a quanto contenuto nell'emendamento n. 8 è opportuno sopprimere l'articolo 11 della Pdl. Ciò alla luce del fatto che l'intera disciplina sugli impianti agrivoltaici è assorbita dal nuovo articolo 5 bis.

Emendamento n. 18

L'articolo 12 è sostituito con il seguente:

“Art.12

Disposizioni per i procedimenti in corso

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono secondo le disposizioni vigenti alla data di presentazione della relativa istanza.
- 2. I procedimenti in corso alla data di approvazione della delibera di Giunta che approva il rapporto di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 10, e ove venga attestato il raggiungimento di una o più quote energetiche provinciali/metropolitana di accelerazione, di cui all'articolo 9bis, proseguono secondo le disposizioni vigenti alla data di presentazione della relativa istanza.”.**

Relazione

Il presente emendamento specifica che per i procedimenti in corso alla data di approvazione della delibera di Giunta che approva il rapporto di monitoraggio, ove venga attestato il raggiungimento di una o più quote energetiche provinciali/metropolitana di accelerazione, si applicano le disposizioni vigenti alla data di presentazione della relativa istanza.

Emendamento n. 19

L'articolo 13 è sostituito con il seguente:

“Art. 13

Abrogazioni, acquisizione e cessazione di efficacia

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale, la legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 “Disposizioni in materia di energia” e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 “Norme per il governo del territorio”) è abrogata.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia gli allegati 1 e 3 della Scheda A3 del Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER), approvato mediante la deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 2015, n.10 (Piano ambientale ed energetico regionale “PAER”).
3. **Le aree idonee assolute e le aree non idonee acquistano efficacia al momento dell'entrata in vigore della presente legge.**
4. **Nel caso di mancata approvazione della legge regionale di cui all'articolo 9, comma 8 e decorso il termine di 65 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquistano efficacia sull'intero territorio regionale le aree idonee identificate ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 5-bis comma 2.**

Relazione

Con il presente emendamento viene integrato l'articolo 13 della Pdl al fine di prevedere, in particolare, che le aree idonee assolute e le aree non idonee acquistano efficacia al momento dell'entrata in vigore della legge.

I Consiglieri

GIANNI ANSELMI 
LUCIA DE ROBERTIS 